



Allegato N5

Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica

INDICE

MISURE PER LA TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLA RISORSA	2
1. Le misure per la tutela dei singoli corpi idrici	2
1.1 (D) LE MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE.....	2
1.2 (D) LE MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SPECIFICA DESTINAZIONE	4
2. Le misure per la tutela qualitativa	4
2.1 (D) LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	4
2.2 (D) DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	5
2.3 (D) MISURE DI TUTELA PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI D'ORIGINE AGRICOLA.....	7
3. Le misure per la tutela quantitativa	8
3.1 (D) MISURE PER LA REGOLAZIONE DEI RILASCI RAPPORATI AL DEFLUSSO MINIMO VITALE	8
3.2 MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO.....	9
3.2.1 (D) <i>Misure di carattere generale</i>	9
3.2.2 (D) <i>Misure per il risparmio idrico nel settore civile</i>	10
3.2.3 (D) <i>Misure per il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale</i>	11
3.2.4 (D) <i>Misure per il risparmio idrico nel settore agricolo</i>	12
3.2.5 (D) <i>Direttive in materia di sostenibilità degli insediamenti in tema di tutela quantitativa della risorsa</i>	13
4. Misure per la salvaguardia dell'integrità ecologica e la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici	14
4.1 (D) MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	14

MISURE PER LA TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLA RISORSA

Il presente Allegato contiene l'insieme delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi illustrati nella Relazione di Piano, sostanzialmente finalizzate:

1. alla **tutela dei singoli corpi idrici** attraverso l'individuazione di specifici corpi idrici superficiali e sotterranei per i quali si determinano, a fissate scadenze temporali, obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di qualità per specifica destinazione funzionale;
2. alla **tutela qualitativa** della risorsa idrica, individuate in ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni della Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo I del D.Lgs.152/06 e come di seguito articolate;
3. alla **tutela quantitativa**, tendenti ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico così come previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs.152/06, il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale in alveo ed il risparmio complessivo della risorsa idrica, ai sensi della Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo II del D.Lgs.152/06
4. alla **salvaguardia dell'integrità ecologica** ed alla riqualificazione dei corsi d'acqua.

1. Le misure per la tutela dei singoli corpi idrici

1.1 (D) LE MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE

Sulla base di quanto indicato dal PTA regionale, il PTCP definisce un complesso di misure finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale descritti nella Relazione di Piano, definiti tenendo conto di quanto disposto dall'art. 76 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e degli obiettivi posti dall'Autorità di Bacino in base all'art. 121 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.

Tale complesso di misure è costituito dal quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati ad una tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee e prevede:

1. il **rispetto dei DMV** per le derivazioni da acque superficiali;
2. le azioni di **risparmio e razionalizzazione** della risorsa nei comparti civile, agricolo e industriale;
3. l'applicazione della **disciplina degli scarichi** delle acque reflue urbane di cui all'art.105 del D.Lgs.152/99 (trattamento di tipo secondario o trattamento equivalente) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 Abitanti Equivalenti (AE), ovvero fra 2.000 e 10.000 AE se ricadenti in aree sensibili, nonché dei trattamenti appropriati previsti dalla Dir. Reg. n. 1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE ;
4. l'applicazione dei **trattamenti più spinti** del secondario per l'**abbattimento del fosforo**, nel rispetto dei valori limiti di emissione di cui alla Tabella n. 2, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n.

- 152/2006, agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.152/2006, con popolazione superiore a 10.000 AE;
5. l'applicazione dei **trattamenti più spinti** del secondario per l'**abbattimento dell'azoto** nel rispetto dei valori limiti di emissione di cui alla Tabella 2, Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad essa afferenti, con popolazione superiore a 20.000 AE;
 6. la predisposizione di **vasche di prima pioggia** o di altri accorgimenti (invasare volumi maggiori in fognatura, aumentare la frequenza dei lavaggi delle strade, etc.) per gli agglomerati con oltre 20.000 abitanti equivalenti che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi o di interesse, in una misura non inferiore alla raccolta del 25% degli apporti di carico derivante dalle acque di prima pioggia al 2008, da elevare al 50% al 2015, e del 25% al 2015 per quelli tra 10.000 e 20.000 AE. I valori percentuali sopra indicati verranno verificati ed eventualmente modificati alla luce di una successiva direttiva regionale.
 7. il contenimento degli apporti ai suoli di **concimazioni** chimiche e di effluenti zootecnici secondo i disciplinari di Buona Pratica Agricola;
 8. la definizione e la disciplina delle aree vulnerabili da **nitrati**, facendo riferimento ai limiti unitari definiti dal PAN (Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati) e adottati dalla Provincia con atto della Giunta provinciale n. 358 del 27 agosto 2003 (ex D.C.R. 570/1997);
 9. la valutazione delle potenzialità di **riutilizzo delle acque reflue** a fini irrigui (relativamente al depuratore di Piacenza – Borgoforte);
 10. la riduzione delle emissioni nell'ambiente, in particolare nelle acque, derivanti dagli stabilimenti/impianti industriali soggetti all'applicazione della normativa IPPC, conseguente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e al relativo obbligo di adottare **le migliori tecniche disponibili** per la prevenzione dell'inquinamento delle acque;
 11. l'attuazione di azioni puntuali finalizzate alla **rinaturalizzazione di alcuni tratti fluviali** definiti dalle Autorità di Bacino competenti, per ripristinare processi di autodepurazione e apporto alle falde.

Alcune delle suddette misure vengono sviluppate più puntualmente nelle sezioni successive relative alla tutela qualitativa, quantitativa ed ecologica, in quanto ciascuna concorre anche alla tutela dei singoli corpi idrici.

Da parte dei Comuni, oltre a quanto indicato nei successivi paragrafi, è richiesta, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, l'attuazione delle seguenti direttive:

- a) assumere gli obiettivi in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche del presente Piano a riferimento per le scelte strategiche di assetto e di sviluppo al fine di perseguire l'uso sostenibile delle risorse idriche, prevenire e ridurre l'inquinamento, tutelare il valore ecologico dei corpi idrici e preservare gli ecosistemi;
- b) considerare e valutare, ai fini della valutazione ambientale delle scelte di piano e del relativo monitoraggio, i fattori che incidono sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche con particolare attenzione alla domanda idrica prevista, alla disponibilità di risorsa, alla capacità ed efficienza del sistema fognario e depurativo e della rete scolante, agli impatti dei nuovi carichi

urbanistici, anche relativamente alla riduzione della permeabilità del suolo ed agli effetti sul reticolo di scolo.

1.2 (D) LE MISURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SPECIFICA DESTINAZIONE

Per il mantenimento ed il graduale progressivo miglioramento della qualità delle **acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile** e delle **acque idonee alla vita dei pesci**, si rinvia, oltre alle misure sopra elencate, al complesso di misure previsto per la tutela qualitativa, quantitativa ed ecologica della risorsa, senza definire uno specifico programma.

2. Le misure per la tutela qualitativa

2.1 (D) LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

La disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:

- nella Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo III del D.Lgs. n. 152/2006;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento” ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
- nella deliberazione di Giunta regionale n. 2241/2005 “Indirizzi alle Province ed alle ATO sui programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati, ai sensi delle disposizioni comunitarie”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche, gli interventi di adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane sono inseriti, unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria, nel “Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato” di cui alla L.R. n. 25/1999 e s.m.i., approvato con verbale dell'Assemblea degli Enti consorziati n. 9 del primo luglio 2008.

Nell’attuazione di tali interventi, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche devono valutare anche il consumo energetico di gestione dell’impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Relativamente alla progettazione e valutazione degli interventi nel settore fognario-depurativo, ferme restando le prescrizioni contenute all’interno del vigente Regolamento di fognatura (valido su tutto il territorio provinciale e approvato con deliberazione di Assemblea Consortile dell’Agenzia d’Ambito n. 5 del 30 aprile 2008) valgono le seguenti disposizioni, che devono altresì essere recepite negli idonei strumenti di pianificazione comunale:

1. negli ambiti di nuovo insediamento occorre promuovere la separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo il loro recapito in corpi idrici recettori superficiali e/o

sul suolo, nonché il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate;

2. in merito alla possibilità di realizzazione di sistemi di drenaggio urbano unitari o separati, la scelta va effettuata caso per caso e deve discendere da accurate valutazioni che dimostrino la presenza di vantaggi ambientali preponderanti di un sistema rispetto all'altro, tenendo presente che il sistema separato è da privilegiarsi nel caso di aree destinate ad attività prevalentemente industriali, così come, in caso di nuove urbanizzazioni, in presenza di un corpo idrico superficiale per il recapito di acque meteoriche;
3. per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);
4. occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano.

2.2 (D) DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia da sottoporre a disciplina sono quelle dilavate dalle superfici impermeabili di strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane utilizzate: esse trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Sono inoltre sottoposte a disciplina, considerato il carico inquinante veicolato, le acque meteoriche transitanti nei collettori fognari unitari, prima delle loro immissioni nei corpi idrici superficiali, attraverso i manufatti scolmatori di piena.

Per "sistemi di gestione delle acque di prima pioggia" si intendono:

- realizzazione di manufatti, detti vasche di prima pioggia, adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
- adozione di accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali, ad esempio, il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.

Le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia sia in presenza di sistemi di drenaggio unitari che separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi, sono contenute:

- nella Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo IV del D.Lgs.n. 152/2006;

- nella deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005: "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- nella deliberazione di Giunta regionale n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia " in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 286/2005
- nell'art. 5 della L.R. n. 4/2007
- nel presente Allegato secondo quanto di seguito disposto;

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005, la Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, redige un "**Piano di Indirizzo**" con cui attuare il complesso di misure finalizzate alla riduzione del carico inquinante apportato al reticolo scolante con le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

Il "Piano di Indirizzo" individua le linee di intervento per la localizzazione e il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani, i livelli di prestazione che devono essere garantiti nei sistemi di drenaggio delle nuove espansioni residenziali o produttive-commerciali, la quantificazione degli interventi prioritari per il conseguimento degli obiettivi del PTA e l'indicazione dei programmi specifici di ricondizionamento degli scolmatori con soglie di sfioro difformi dai parametri di riferimento.

Sono fatte salve le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dall'Autorità di Bacino.

Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio provinciale sulla base dei contenuti propri della Relazione e del Quadro conoscitivo del presente Piano; entro 1 anno dalla sua approvazione l'Agenzia d'Ambito aggiorna il proprio Piano d'Ambito sulla base dei contenuti del predetto Piano di Indirizzo.

Il Piano di Indirizzo dovrà prevedere che:

- per gli agglomerati con oltre 20.000 AE che scaricano direttamente o in prossimità di corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore, siano predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che al 2008 consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%;
- per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano o in prossimità di corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore, i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia consentano, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante;
- siano previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi ricadano in zone di protezione (pedecollina-pianura e collina-montagna), nonché per ulteriori agglomerati dove sia necessario conseguire obiettivi di qualità a

livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori;

Nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Piano di Indirizzo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche valutino anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo.

2.3 (D) MISURE DI TUTELA PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI D'ORIGINE AGRICOLA

Le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone "non vulnerabili", anche dette zone "ordinarie", sono definite secondo quanto disposto:

- dalla Parte terza, Sezione II, Titolo III, Capo I del D.Lgs. n.152/2006
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola – Criteri e norme tecniche generali", (PAN), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007;
- dal Capo III della L.R. n. 4/2007;
- dai successivi punti del presente Allegato.

Il PTCP delimita come Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, l'individuazione approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 358 del 27 agosto 2003, la cui rappresentazione cartografica è riportata nella tavola A5.

Le Zone Assimilate alle ZVN di cui all'art. 2 comma 1 lettera a del PAN corrispondono alle:

- zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, individuate dagli strumenti di pianificazione comunale (punti di captazione/derivazione rappresentati nella tavola A5);
- fasce fluviali A e B delimitate nella tavola A1.

La Provincia provvede all'elaborazione e al periodico aggiornamento del "Supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative" connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. n. 4/2007. Tale supporto cartografico deve contenere almeno:

- le zone ZVN ed assimilate e le zone ordinarie;
- le zone di divieto all'utilizzazione degli effluenti zootecnici indicate nel PAN;
- eventuali ulteriori zone di divieto connesse a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio provinciale.

Su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. n. 4/2007 e

conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori, fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti nel rispetto delle vigenti normative. Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene comunale.

3. Le misure per la tutela quantitativa

3.1 (D) MISURE PER LA REGOLAZIONE DEI RILASCI RAPPORTATI AL DEFLUSSO MINIMO VITALE

Ai sensi dell'art. 52 delle norme del PTA per *deflusso minimo vitale* (DMV) s'intende "*la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali*". Il DMV è quindi il valore minimo della portata che, in presenza di captazioni idriche, deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

Il mantenimento del DMV in alveo ai fini della regolazione dei prelievi idrici contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione descritti nella Relazione di Piano e deve avvenire secondo le modalità ed i tempi indicati al Titolo IV, Cap. 1, delle Norme del PTA e successive modificazioni, norme che si intendono completamente richiamate per quanto non espresso nei successivi punti.

Sono escluse dalle summenzionate disposizioni:

- le derivazioni da sorgenti, per le quali le modalità di calcolo del DMV sono oggetto di appositi provvedimenti della Regione, per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua;
- i corpi idrici artificiali, per i quali i valori del DMV sono individuati dalla Regione con appositi provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 56 delle Norme del PTA, per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'art.12 bis del R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, il DMV è imposto dalla Autorità competente al momento del rilascio della concessione; ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, il DMV è imposto anche alle concessioni di derivazione in essere.

Il procedimento per il rilascio del titolo concessorio è definito dal Regolamento regionale per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica del 20 novembre 2001, n. 41.

Ai sensi dell'art. 58 delle Norme del PTA, la Regione, informando l'Autorità di Bacino territorialmente competente, può motivatamente autorizzare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV stesso, nel caso di derivazioni acquedottistiche da acque di superficie esistenti alla data di adozione del PTA, qualora non sia possibile soddisfare la richiesta mediante l'utilizzo di altre fonti alternative e qualora siano state poste in essere tutte le misure atte al risparmio della risorsa idrica. La Regione può altresì autorizzare, per limitati e

definiti periodi di tempo, deroghe al DMV, motivate da necessità ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie; in questi casi non è consentito l'utilizzo della risorsa prelevata per usi diversi da quelli citati.

Le deroghe di cui sopra non devono comunque pregiudicare gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi per specifica destinazione e saranno revocate al variare delle condizioni che le hanno determinate.

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA:

1. in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico e definite dai competenti Servizi tecnici regionali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transitanti nel corpo idrico e di quelle prelevate. Su tutte le restanti derivazioni è possibile, su richiesta del competente Servizio tecnico regionale e a carico dell'utente, installare analoghi dispositivi soggetti alle disposizioni del presente punto 1. I dati verranno trasmessi annualmente dai concessionari alla Regione, all'Autorità di bacino competente e all'Amministrazione Provinciale;
2. la Regione, in collaborazione con l'Autorità di Bacino competente e la Provincia, verificherà periodicamente gli effetti prodotti dall'applicazione della norma in oggetto, utilizzando anche i dati provenienti dal monitoraggio di cui al precedente punto 1, e potrà apportare eventuali modifiche - anche in diminuzione - dei valori fissati dalla norma e/o fissare, in particolare per i corpi idrici aventi un bacino imbrifero inferiore o pari a 50 km², DMV differenziati temporalmente.

3.2 MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO

Oltre a quelle di carattere generale, le misure per il risparmio idrico di seguito individuate sono raggruppate in base ai settori cui principalmente si rivolgono (civile, produttivo, agricolo).

3.2.1(D) Misure di carattere generale

La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente all'uso potabile privilegiando, per tutti gli altri usi, l'emungimento dalle falde più superficiali.

Ad eccezione delle acque prelevate ad uso domestico, ai sensi degli artt. 65 e 66 delle Norme del PTA, è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata dalle falde e dalle acque superficiali, ad eccezione dei canali di bonifica.

Le attività produttive esistenti, relativamente all'utilizzo della risorsa idrica nel proprio ciclo produttivo attraverso attingimenti di acqua sotterranea, dovranno dotarsi di tale dispositivo entro 2 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme; per le nuove attività produttive ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente.

I gestori pubblici e privati delle acque utilizzate ai fini irrigui che effettuano attingimenti di acqua sotterranea dovranno dotarsi di tale dispositivo per i prelievi esistenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore

delle presenti norme; per i nuovi attingimenti ne è fatto obbligo all'atto della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente.

Tali disposizioni costituiscono vincolo per il rilascio e/o rinnovo della concessione al prelievo da parte dell'Autorità competente.

3.2.2 (D) Misure per il risparmio idrico nel settore civile

Le misure individuate in termini di risparmio idrico per il settore civile hanno come scopo principale la razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa.

a) Disposizioni relative alla fase di utilizzo

La Provincia, conformemente a quanto previsto dal PTA, contribuisce alla diffusione delle tecniche di risparmio idrico nella fase di utilizzo della risorsa secondo quanto previsto dall'art. 63 delle Norme di PTA. In particolare il PTCP dispone che, in rapporto alla caratteristiche ed all'assetto urbanistico del territorio comunale, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali debbano prevedere:

- a.1) soglie dimensionali oltre le quali le nuove espansioni e ristrutturazioni urbanistiche siano subordinate all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate;
- a.2) l'introduzione, nelle nuove costruzioni, di apparecchi igienico-sanitari e irrigui (aree verdi) a basso consumo idrico;
- a.3) la promozione di interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni (riduzione degli oneri, aumento dell'edificabilità);
- a.4) l'installazione obbligatoria dei dispositivi di risparmio idrico nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni riguardanti gli impianti termoidraulici ed idrosanitari di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc).
- a.5) aggiungere qualcosa su manutenzione reti e apparecchiature e utilizzo acque piovane e reflue recuperate?

b) Disposizioni relative alla fase di adduzione e distribuzione

Ai fini della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee, i Comuni recepiscono nei propri Regolamenti le seguenti disposizioni:

- b.1) è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al consumo umano, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, di cui all'art. 94, comma 4, lett. g, del D.Lgs. n. 152/2006;
- b.2) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione o esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 1775/1933, e alla lettera p) dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 41/2001), ad eccezione di quelli per la captazione di acque contenute nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini utilizzati direttamente dal proprietario, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio. I pozzi domestici preesistenti potranno essere mantenuti in attività per i soli usi sopra specificati.

Nelle zone non servite da pubblico acquedotto, dove è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico, l'eventuale captazione destinata al consumo umano è permessa qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile e a condizione che:

- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo oggetto di censimento da parte della Provincia, al fine di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
- i titolari, almeno una volta all'anno, predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche al fine di accertare la potabilità delle acque emunte, sulla base dei requisiti di qualità definiti dalla normativa vigente in materia.

Il risparmio idrico per il settore civile è perseguito attraverso l'attuazione del Piano di Conservazione della Risorsa dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza, approvato in conformità alle disposizioni ed agli indirizzi del PTA regionale. I relativi interventi/misure/azioni devono essere previsti nel Piano d'Ambito di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/1999.

3.2.3 (D) Misure per il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale

Il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale/commerciale deve essere perseguito, da parte delle aziende, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale n. 41/2001.

Le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie delle attività produttive anche tenendo conto dei documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996.

Il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale viene incentivato secondo quanto disposto dall'art. 65 delle Norme del PTA.

In particolare il PTCP dispone che, in rapporto alla caratteristiche ed all'assetto urbanistico del territorio comunale, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali prevedano disposizioni normative che, ove possibile, subordinino le nuove espansioni produttive o le ristrutturazioni di quelle esistenti alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate

ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della L.R. n. 20/2000, i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate (APEA).

Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde, è fatto divieto alla perforazione di nuovi pozzi industriali negli areali servibili da acquedotti industriali, fatto salvo il caso di accertata inidoneità e insufficienza dell'acquedotto di tipo industriale. In presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.

3.2.4 (D) Misure per il risparmio idrico nel settore agricolo

In considerazione della necessità di assicurare la risorsa idrica sia per usi irrigui che per il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, il risparmio idrico in agricoltura deve essere pianificato ai sensi dell'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e viene altresì conseguito mediante l'attuazione del complesso di misure previste dagli artt. 67, 68 e 69 delle Norme del PTA.

Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è subordinato alle disposizioni degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 152/2006 e alle disposizioni del Regolamento regionale n. 41/2001.

a) Disposizioni relative alla gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione

a.1) I Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, e nell'ambito delle competenze loro attribuite attuano le misure per il risparmio idrico per il settore agricolo di cui alla norme del PTA, che devono essere contenute o previste nei **Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura** di cui all'art. 68 delle Norme del PTA.

Nel Piano di Conservazione in cui verrà trattato il bacino del Fiume Trebbia si dovrà tenere conto, per la localizzazione di interventi relativi all'accumulo della risorsa, di quanto emerso dallo "Studio del bacino idrografico del fiume Trebbia per la gestione sostenibile delle risorse idriche" (effettuato a seguito della sottoscrizione, in data 29 ottobre 2004, di uno specifico protocollo d'intesa regionale) e dagli ulteriori studi condotti dalla Provincia per valutare la fattibilità di invasi montani.

Le previsioni del Piano di Conservazione relative a bacini di accumulo della risorsa dovranno essere recepite nel PIAE e nei PAE comunali per consentire la disciplina dei materiali estraibili e commercializzabili.

Nell'attuazione dei suddetti interventi, nelle scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche si deve valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico

a.2) In attesa di disporre dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui al punto precedente, per fronteggiare la situazione di crisi idrica verificatasi nel territorio provinciale, ed in particolare nel comprensorio irriguo del Fiume Trebbia, si prevede la realizzazione dei bacini di accumulo di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 27 giugno 2008, così come descritti nelle allegate schede n. 1, 2 e 3.

Tali previsioni saranno puntualmente localizzate e pianificate direttamente nel PAE attraverso una specifica variante di adeguamento.

I quantitativi di materiali utilizzabili commercialmente derivanti dalla realizzazione degli invasi quantificati dal PAE in relazione ai volumi di invaso riportati nelle schede summenzionate saranno soggetti ad autorizzazione ai sensi delle norme in materia di attività estrattive.

a.3) Per far fronte al fabbisogno irriguo delle aziende di imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è ammessa la realizzazione di invasi a carattere aziendale e/o interaziendale.

I quantitativi di materiali estratti, se destinati alla commercializzazione, dovranno trovare specifica disciplina nel PIAE e nei PAE comunali ed essere soggetti ad autorizzazione ai sensi delle norme in materia di attività estrattive.

b) Riutilizzo delle acque reflue

Per le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate si fa riferimento a quanto contenuto nel Titolo IV, Cap. 3, delle Norme del PTA. Relativamente all'impianto di depurazione di Piacenza – Borgoforte, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza sviluppa il **Piano di riutilizzo** delle acque reflue trattate, secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 delle Norme del PTA stesso.

c) Ulteriori misure

Ai fini della riduzione del prelievo dalle falde sono vietati nuovi emungimenti ad uso irriguo negli areali che presentano una idonea disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento, nonché in quelli che evidenzino criticità per i prelievi eccessivi dalle falde (subsidenza, ecc.). In presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.

3.2.5 (D) Direttive in materia di sostenibilità degli insediamenti in tema di tutela quantitativa della risorsa

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, dovranno corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative, con:

- a. uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale descritti nella Relazione di Piano.
- b. indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di

corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica individuate come Zone di Protezione nella tavola A5 del presente Piano;

- c. la previsione di un indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua degli spazi non edificati, per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione;
- d. valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, attraverso la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;
- e. disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda e il conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano;
- f. disposizioni che, ove possibile, subordinino le nuove espansioni produttive o la riqualificazione di quelle esistenti, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici.

4. Misure per la salvaguardia dell'integrità ecologica e la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

4.1 (D) MISURE DI CARATTERE GENERALE

Al fine di raggiungere un livello di integrità ecologica dei corsi d'acqua capace di ridare loro una più elevata capacità autodepurativa, una adeguata disponibilità idrica (attraverso un miglior rapporto con la falda) ed una sufficiente sicurezza idraulica, si riconosce l'importanza del mantenimento e del ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici (con funzioni di filtro degli inquinanti diffusi e di conservazione della biodiversità) e della diversificazione morfologica dell'alveo (per ricreare diversità fisica all'interno del corso d'acqua, aumentare il tempo di residenza delle acque in alveo, favorire i processi autodepurativi e migliorare la diversità di habitat attraverso la costituzione di zone a diversa velocità di corrente).


Nelle more dell'applicazione della Direttiva di cui al comma 2 dell'art. 36 delle Norme di PTA, gli strumenti di pianificazione comunali, nella definizione e regolazione degli elementi funzionali costitutivi dello Schema Direttore di rete ecologica definito dalle Norme del presente Piano, con particolare riferimento ai

“Corridoi ecologici fluviali”, individuano le aree perfluviali nelle quali risulta prioritario intervenire per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Corrispondentemente, i Comuni prevedono azioni di conservazione/ripristino degli spazi naturali limitrofi ai corpi idrici superficiali costituenti gli elementi funzionali della rete ecologica e individuano nuovi spazi naturali e seminaturali, aree verdi/boscate nelle zone di pianura, fasce tampone perfluviali vegetali, con la specifica finalità di incrementare le funzioni filtro per il contenimento dei fattori e dei carichi inquinanti ed i livelli di protezione dei corpi idrici coerentemente con quanto disposto con le Linee-guida per la Rete ecologica.

Scheda 1**Bacino di accumulo acqua in loc. Ca' Blatta - Comune di Rivergaro (PC)**

Soggetto proponente	Provincia di Piacenza
Province interessate	PIACENZA
Titolo dell'intervento proposto	Invaso ad uso irriguo
Importo	€ 6.400.000,00
Descrizione dell'intervento	Realizzazione di invaso ad uso irriguo in località "Cà Blatta" in Comune di Rivergaro (Piacenza) del volume complessivo di 908.000 mc, per integrare le insufficienti portate derivabili dal Fiume Trebbia per scopi irrigui nei mesi estivi.
Rispondenza dell'intervento alle finalità dell'Ordinanza P.C.M. 3598/2007	SI
Stato della progettazione	PRELIMINARE
Tempi di cantierabilità	8 mesi



Scheda 2**Bacino di accumulo acqua in loc. Crocetta - Comune di Gragnano Tr. (PC)**

Soggetto proponente	Provincia di Piacenza
Province interessate	PIACENZA
Titolo dell'intervento proposto	Invaso ad uso irriguo
Importo	€ 4.235.000,00
Descrizione dell'intervento	Realizzazione di invaso ad uso irriguo in località "Crocetta" in Comune di Gragnano Tr. (Piacenza) del volume complessivo di 700.000 mc, per integrare le insufficienti portate derivabili dal Fiume Trebbia per scopi irrigui nei mesi estivi.
Rispondenza dell'intervento alle finalità dell'Ordinanza P.C.M. 3598/2007	SI
Stato della progettazione	PRELIMINARE
Tempi di cantierabilità	8 mesi



Scheda 3**Bacino di accumulo acqua in loc. Il Mulino - Comune di Gragnano Tr. (PC)**

Soggetto proponente	Provincia di Piacenza
Province interessate	PIACENZA
Titolo dell'intervento proposto	Invaso ad uso irriguo
Importo	€ 1.434.500,00
Descrizione dell'intervento	Realizzazione di invaso ad uso irriguo in località "Il Mulino" in Comune di Gragnano Tr. (Piacenza) del volume complessivo di 287.000 mc, per integrare le insufficienti portate derivabili dal Fiume Trebbia per scopi irrigui nei mesi estivi.
Rispondenza dell'intervento alle finalità dell'Ordinanza P.C.M. 3598/2007	SI
Stato della progettazione	PRELIMINARE
Tempi di cantierabilità	8 mesi

